

F A D A

Fondo Aziendale di Assistenza Sanitaria
per i dipendenti del Nuovo Pignone
ed altre società del medesimo gruppo

STATUTO

Edizione 2019

Testo approvato in Assemblea Straordinaria dei Soci il 10 Dicembre 2019 a Firenze

F A D A

Via F. Matteucci, 2 - 50127 Firenze
Tel. 055-423.2498 - Fax 055-423.2800 - C.F. 94082590483
fada@bhge.com - www.fondofada.it

STATUTO
DEL FONDO AZIENDALE DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
PER I DIPENDENTI DEL NUOVO PIGNONE ED ALTRE SOCIETA' DEL MEDESIMO GRUPPO
* * * *

Articolo 1) Costituzione – Denominazione

E' costituito il Fondo sanitario integrativo per i dipendenti del Nuovo Pignone International S.r.l. e di società facenti parte del medesimo Gruppo, denominato **"FONDO AZIENDALE DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DEL NUOVO PIGNONE"**, sotto forma di associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile

Per brevità il Fondo potrà essere chiamato semplicemente "F.A.D.A. -NUOVO PIGNONE"

Articolo 2) Sede

La sede legale del Fondo è fissata in Firenze, Via F. Matteucci n. 2, presso il Nuovo Pignone International S.r.l.

Articolo 3) Durata

La durata del Fondo è fissata a tempo indeterminato, a decorrere dal 1 gennaio 2001, salvo scioglimento secondo quanto previsto dall'art.29 del presente statuto.

Articolo 4) Scopi

Il Fondo ha esclusive finalità assistenziali e senza scopo di lucro, nel cui ambito assicura a favore dei soggetti di cui al successivo articolo 5 forme di assistenza sanitaria integrativa al sistema sanitario nazionale, all'uopo stipulando polizze assicurative di carattere sanitario con compagnie di assicurazione, compatibili con le norme vigenti in materia, nei limiti e nei modi stabiliti dal Regolamento Applicativo del Fondo.

Inoltre il Fondo si prefigge di sviluppare e realizzare, sempre a favore dei soggetti di cui al successivo articolo 5, ogni altra iniziativa ritenuta utile a sostegno della loro salute e interventi sul piano della solidarietà, secondo le modalità ed i termini previsti da apposito Regolamento.

La gestione per tali erogazioni solidaristiche è affidata al Consiglio di Amministrazione del Fondo che per deliberare tali contributi di solidarietà potrà stipulare precisi accordi con accreditate compagnie assicurative per la gestione finanziaria del capitale a cio' destinato.

Eventuali modifiche degli scopi istituzionali e delle modalità di adesione al Fondo, dovranno essere preventivamente concordate tra Coordinamento Sindacale e l'Azienda.

Articolo 5) Iscrizione – Domanda di ammissione

Possono iscriversi al Fondo, con diritto alle prestazioni di cui all'articolo 4, i dipendenti del Nuovo Pignone International S.r.l. e di società facenti parte del medesimo Gruppo con esclusione dei Dirigenti, a prescindere dalla forma del contratto di lavoro.

Le società diverse da Nuovo Pignone International S.r.l. che intendono far usufruire ai propri dipendenti delle prestazioni erogate dal F.A.D.A., devono inviarne richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione del Fondo.

Il Consiglio delibera se accettare o meno tale richiesta verificando se sussistano i requisiti di controllo, collegamento diretto o indiretto o comunque di appartenenza al medesimo gruppo societario.

La decisione verrà comunicata alla società richiedente e da tale momento sarà possibile per i di lei dipendenti richiedere l'iscrizione al Fondo.

L'iscrizione al Fondo ove non già effettuata sul contratto di assunzione, è subordinata alla sottoscrizione della domanda di ammissione, che deve essere presentata al Fondo mediante compilazione e sottoscrizione del relativo modulo, con la contestuale accettazione integrale delle norme del presente statuto, dei regolamenti e delle delibere degli organi sociali.

Tale richiesta sarà inviata al Consiglio di amministrazione che provvederà entro il trimestre all'annotazione nel Libro Soci.

Il diritto alle prestazioni decorre dal primo giorno del mese in cui il dipendente ha effettuato il primo versamento contributivo. il pagamento del contributo è dovuto sino a tutto il 31 dicembre dell'anno solare di riferimento.

Tale obbligo di pagamento si intende tacitamente rinnovato di anno solare in anno solare, salvo recesso da comunicarsi nelle forme e termini di cui al successivo articolo 6.

L'iscrizione al Fondo si intende valida dal mese di gennaio dell'anno solare successivo se la domanda di ammissione non viene presentata entro il trentesimo giorno dall'assunzione.

L'estensione delle prestazioni sanitarie agli eventuali componenti il nucleo familiare del socio è subordinata alla sottoscrizione del relativo modulo di richiesta da richiedere direttamente al Fondo. ed è disciplinato dal regolamento in vigore.

Ogni successiva variazione nel rapporto di lavoro riguardante il singolo socio, dovrà essere comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione. Sono sospesi dal diritto alle prestazioni, limitatamente al periodo di assenza dal lavoro, i dipendenti in aspettativa generica e/o in aspettativa per cariche elettive, politiche o sindacali, salvo che gli stessi versino i relativi contributi, compresa la quota a carico dell'azienda. I lavoratori assenti per malattia o infortunio trattenuti in servizio oltre i limiti della conservazione del posto di lavoro previsti dal contratto, continuano a restare iscritti al Fondo a tutti gli effetti.

Articolo 6) Cessazione dell'iscrizione

L'iscrizione al Fondo viene meno ad ogni effetto per:

- cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi ragione o titolo;
- recesso, che però avrà effetto solo dal 1 gennaio dell'anno solare successivo sempre che venga comunicato, entro il 31 ottobre, in forma scritta al Consiglio di Amministrazione e per conoscenza all'Ufficio del personale del Nuovo Pignone International S.r.l. o della società facente parte del medesimo Gruppo da cui dipende il socio;
- per attribuzione all'iscritto della qualifica di dirigente;
- per esclusione, nel caso di violazione delle norme statutarie, dei regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione e delle delibere assunte dagli organi sociali;
- per decesso del dipendente
- per scioglimento del Fondo.

L'esclusione del socio verrà deliberata dal Consiglio di Amministrazione che provvederà a notificare la relativa delibera all'interessato a mezzo lettera raccomandata. Entro quindici giorni dal ricevimento della delibera il socio potrà presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, esponendo per iscritto le proprie ragioni.

Il Collegio dei Probiviri, quando lo ritenga opportuno, potrà chiedere spiegazioni verbali all'interessato e in tal caso dovrà pronunciarsi entro quindici giorni successivi alla richiesta di spiegazioni.

Fino a quando la decisione del ricorso non sarà divenuta definitiva, il Consiglio di Amministrazione non potrà procedere all'esclusione del socio. Ove il ricorso non venga accolto, il socio escluso è obbligato a restituire le eventuali somme indebitamente percepite.

In nessun caso il socio ha diritto alla restituzione, anche parziale, dei contributi versati.

I soci che addivengono alla risoluzione del rapporto di lavoro avranno le trattenute fino alla fine del trimestre con relativa copertura assicurativa ivi inclusa la copertura del nucleo familiare se attiva. FADA solidarietà cesserà invece alla chiusura del rapporto di lavoro.

Articolo 7) Contributi

Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 4 del presente statuto, i premi delle relative polizze assicurative saranno alimentati con le seguenti contribuzioni:

- i contributi mensili dei soci la cui entità sarà fissata dal Consiglio di Amministrazione. Tali contributi verranno trattenuti dalla società in occasione del pagamento degli stipendi e verranno versati direttamente al Fondo;
- il contributo aziendale determinato secondo gli accordi sindacali. Detto contributo sarà versato direttamente al Fondo in un'unica soluzione entro il primo trimestre di ogni anno.
- da ulteriori contributi straordinari che potranno essere richiesti annualmente ai soci in casi di gravi e documentate necessità;
- da ogni altro introito di diversa specie approvato da parte del Consiglio di Amministrazione.
- In nessun caso i contributi sono rivalutabili e ripetibili.

Articolo 8) Piani assistenziali – Interventi di assistenza sanitaria integrativa al SSN e di solidarietà

Sulla base delle risorse finanziarie disponibili e delle polizze assicurative stipulate, il Consiglio di Amministrazione predisporrà annualmente un piano assistenziale riguardante le forme di assistenza da fornire ai soci, secondo i termini, le modalità e le condizioni che verranno stabilite con appositi regolamenti adottati dal Consiglio di Amministrazione.

Gli interventi di assistenza sanitaria integrativa a favore dei soci e/o loro familiari aventi diritto, sono elencati nel Regolamento Applicativo del Fondo, che ne disciplina le modalità ed i termini, al quale sono allegati la convenzione assicurativa in vigore e il nomenclatore delle prestazioni garantite.

Altre forme di intervento sanitario, assistenziale e di solidarietà potranno essere previste e disciplinate con Regolamenti Aggiuntivi adottati dal Consiglio di Amministrazione.

Con tali regolamenti potranno anche essere variati, integrati e sostituiti gli interventi già previsti e inoltre potranno essere individuati i familiari dei soci beneficiari degli interventi aggiuntivi sanitari, assistenziali e di solidarietà.

Articolo 9) Organi del Fondo

Sono organi del Fondo:

- a) Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente e il Vice Presidente
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori
- e) il Collegio dei Probiviri

Articolo 10) Assemblee

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria si tiene almeno una volta all'anno entro il 31 maggio per approvare il bilancio annuale di esercizio, nominare la Commissione Elettorale e per discutere sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione riterrà di sottoporre alla sua approvazione.

L'assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportate allo statuto sociale nonché sullo scioglimento del Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione può adottare appositi regolamenti per disciplinare il funzionamento e lo svolgimento delle assemblee che si possono tenere anche mediante riunioni decentrate nonché per prevedere i sistemi di elezione per le cariche sociali e le modalità di votazione.

Articolo 11) Convocazione dell' assemblea

L'assemblea è convocata anche attraverso riunione decentrata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da affiggere nelle apposite bacheche aziendali situate presso la sede della società e presso i singoli stabilimenti sociali.

Nell'avviso di convocazione saranno indicanti il giorno, il luogo e l'ora ove si svolgeranno le riunioni assembleari con l'indicazione degli argomenti da discutere e prevedendo la seconda convocazione che potrà tenersi anche nello stesso giorno dalla prima ma trascorsa almeno un ora.

Inoltre l'assemblea dovrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione quando ne facciamo richiesta scritta e motivata almeno un ventesimo dei soci iscritti al Fondo.

Articolo 12) Diritto di intervento e di voto

Hanno diritto di intervenire alle riunioni assembleari, tutti i soci regolarmente iscritti al Fondo ed in regola con il pagamento dei contributi associativi.

E' ammessa la rappresentanza in assemblea ma ogni socio non può raccogliere oltre sette deleghe.

Articolo 13) Presidenza delle riunioni assembleari

Le riunioni assembleari quando si tengono in forma decentrata saranno presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure da altro consigliere designato dal Presidente.

Il Presidente di ogni singola riunione assembleare sarà assistito da un segretario scelto preferibilmente tra i soci. In caso di votazione il Presidente procederà alla nomina di due o più scrutatori.

Per ogni riunione assembleare verrà redatto apposito verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Articolo 14) Maggioranza per l'assemblea ordinaria

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il venti per cento dei soci iscritti al Fondo. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria si considera validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Tanto in prima che in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti, sommando i voti espressi nelle diverse riunioni assembleari.

Articolo 15) Maggioranza per l'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il venticinque per cento dei soci iscritti al Fondo e in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci costituenti almeno il dieci per cento dei soci iscritti.

Le delibere devono essere adottate in entrambi i casi con il voto favorevole della maggioranza dei votanti e sommando i voti espressi nelle diverse riunioni assembleari.

Comunque per deliberare lo scioglimento anticipato del Fondo occorrerà il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti.

Articolo 16) Consiglio di Amministrazione

Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione formato da un minimo di 11 ad un massimo di 17 consiglieri di cui due di nomina aziendale. In caso di presenza contemporanea di entrambi i consiglieri di nomina aziendali alla riunione di consiglio il secondo nominato non avrà diritto di voto.

Almeno cinque saranno eletti tra coloro che lavorano presso la sede e lo stabilimento di Firenze, mentre i restanti Consiglieri saranno eletti in ragione di uno o due Consiglieri per ogni stabilimento aziendale.

I consiglieri saranno eletti tra i soci.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre esercizi sociali e i suoi membri sono rieleggibili.

La carica di Consigliere di amministrazione è gratuita e i Consiglieri hanno diritto solo al rimborso delle spese documentate e sostenute per ragione del loro ufficio.

Articolo 17) Elezione dei consiglieri di amministrazione

L'elezione dei consiglieri di amministrazione avviene mediante votazione a scrutinio segreto.

A tal fine saranno istituiti diversi collegi elettorali e precisamente uno per ogni stabilimento sociale.

Per ogni collegio è prevista la nomina di una Commissione Elettorale i cui membri saranno eletti dall'assemblea dei soci.

La Commissione Elettorale avrà il compito di ricevere le candidature formare la lista dei candidati da sottoporre alla votazione dei soci, vigilare sulle operazioni di voto ed effettuare lo spoglio delle schede proclamando i risultati.

Le procedure elettorali e le modalità di votazione saranno disciplinate tramite appositi regolamenti adottati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno il Presidente, Vice Presidente ed il Segretario.

Articolo 19) Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario oppure quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei consiglieri in carica.

La convocazione viene fatta mediante avviso inviato anche per fax e posta elettronica a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni, mediante avviso trasmesso per telegramma, fax e posta elettronica.

La mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio s'intende validamente costituita con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Sindaci Revisori e consulenti esterni.

Il Consiglio potrà avvalersi dell'opera di consulenti esterni, specie nel settore sanitario, per esaminare e decidere in merito alla richiesta di prestazioni da parte di soci. Comunque il parere dei consulenti esterni non è vincolante per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20) Riunioni in video e teleconferenza

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazioni si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti. Esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio di Amministrazione s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale di riunione, facendo menzione alle modalità con le quali avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

Articolo 21) Maggioranze per il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in mancanza di entrambi dal consigliere più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il Presidente.

Articolo 22) Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di gestione per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuti utili e necessari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'associazione.

Il Consiglio di Amministrazione in particolare è competente:

- a eleggere a maggioranza assoluta e mediante scrutinio segreto tra i consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
- ad approvare entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio preventivo.
- ad approvare entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo da portare all'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione.

- a deliberare a fine esercizio sui conguagli per eventuali sopravvenienze attive o passive dei diversi piani assistenziali;
- a controllare ogni quadrimestre l'andamento della gestione;
- a provvedere in ordine alla stipula di convenzioni con medici, sanitari, cliniche e istituti di cura, avvalendosi eventualmente del parere di consulenti esterni;
- a decidere su eventuali contrasti circa l'applicazione delle norme statutarie e di quelle regolamentari riguardanti le pratiche sanitarie;
- ad adottare e modificare i regolamenti interni;
- a diffondere tra i soci le informazioni e le istruzioni relative agli interventi sanitari, assistenziali e di solidarietà;
- a deliberare in ordine all'accoglimento o rigetto della domanda di ammissione;
- a decidere in ordine all'esclusione dei soci in caso di violazioni alle norme statutarie e regolamentari;
- a deliberare sull'eventuale riammissione del socio a seguito del giudizio definitivo espresso dal Collegio dei Probiviri;
- a proporre all'assemblea straordinaria dei soci eventuali modifiche da apportare allo statuto;
- a stipulare con compagnie di assicurazione polizze per la copertura sanitaria;
- a stipulare con istituti bancari e/o compagnie di assicurazione specifici accordi in ordine alla gestione finanziaria per gli interventi assistenziali e di solidarietà;
- a predisporre annualmente i rendiconti economici separati rispettivamente per la gestione della parte sanitaria e di quella di solidarietà.
- a individuare e regolamentare gli interventi di solidarietà individuando i soggetti destinatari e determinando i relativi importi.
- a determinare la misura dei contributi posti a carico dei lavoratori.

Articolo 23) Presidente e Vice Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- coordina l'attività dei diversi organi sociali;
- convoca il Consiglio di Amministrazione su delibera della presidenza;
- presiede le riunioni del Consiglio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio avvalendosi anche dell'opera del segretario;
- rappresenta legalmente il Fondo di fronte ai terzi ed in giudizio;
- ha l'uso della firma sociale;

In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente, il quale resta in carica anch'esso per tre esercizi ed è rieleggibile nella stessa carica.

Al Vice Presidente può essere attribuita dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione la delega per l'espletamento di determinati atti ed operazioni.

Articolo 24) Segretario

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è scelto preferibilmente tra i Consiglieri e svolge il compito di assistere il Presidente e il Vice Presidente nell'esecuzione delle delibere consiliari e in tutti gli atti riguardanti la gestione corrente del Fondo.

Al Segretario inoltre è attribuito il compito di redigere i verbali relativi alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Presidenza.

Articolo 25) Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è formato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente e dal Segretario.

Il Comitato di Presidenza si riunisce in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o opportuno.

Al Comitato di Presidenza sono devoluti i seguenti compiti:

- assicurare la gestione ordinaria e corrente del Fondo;
- deliberare sugli interventi di solidarietà sociale su delega del Consiglio di Amministrazione.
- curare la gestione amministrativa contabile del Fondo avvalendosi della consulenza di professionisti del settore incaricati a tale proposito;
- raccogliere, elaborare ed ordinare tutti i dati necessari per la redazione del progetto di bilancio preventivo e consuntivo.
- adottare ogni altro provvedimento necessario per il funzionamento del Fondo su delega del Consiglio di Amministrazione;
- deliberare su ogni altra materia delegata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26) Rappresentanza del Fondo

La rappresentanza legale del Fondo di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente.

Il legale rappresentante del Fondo potrà nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 27) Patrimonio del Fondo - Divieto distribuzione utili - Avanzi di gestione

Il patrimonio del Fondo è costituito dai beni di proprietà del Fondo stesso, da eventuali donazioni, lasciti ed erogazioni liberali e dai fondi di riserva.

Il Fondo non può utilizzare o destinare il proprio patrimonio a fini diversi da quelli statutari e in ogni caso non può distribuire, anche in modo indiretto, fondi utili o avanzi di gestione nonché riserve o capitale durante la durata del Fondo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione, determinati con il rendiconto, potranno essere destinati - con l'approvazione dell'Assemblea - a finanziare spese dell'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce o accantonate a riserva.

Articolo 28) Esercizi sociali - Bilancio

Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si aprirà il 1 gennaio 2001.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione dovrà formare il bilancio annuale consuntivo accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell'attività del Fondo.

Il bilancio annuale dovrà essere presentato all'assemblea ordinaria per la sua approvazione. Una volta approvato, il bilancio dovrà essere portato a conoscenza e divulgato tra tutti i soci nelle forme ritenute più idonee.

Il Consiglio di Amministrazione deve redigere anche il bilancio preventivo entro il 31 ottobre di ogni anno.

Le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa saranno oggetto di separata gestione contabile-amministrativa.

Articolo 29) Scioglimento - Liquidazione

Il Fondo si scioglie e viene messo in liquidazione nei casi di impossibilità di suo funzionamento o perseguimento degli scopi istituzionali, o in caso di conforme delibera dell'assemblea.

La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'assemblea straordinaria, la quale procederà a nominare uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee al Fondo, determinandone i poteri ed il compenso.

I liquidatori devono devolvere l'eventuale patrimonio residuo ad altra associazione con analoghe finalità assistenziali, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui dall' art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 30) Organo di controllo

Il controllo amministrativo e contabile sull'attività di gestione del Fondo è affidato all'organo di controllo composto da almeno un membro effettivo e uno supplente eletti dai soci con le procedure e modalità stabilite dal regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Possono essere eletti sindaci revisori anche non soci scelti tra professionisti esterni esperti nel settore.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, quando composto da più di un membro, elegge tra questi il Presidente.

L'organo di controllo:

- verifica periodicamente la regolare tenuta delle scritture contabili del Fondo;
- verifica il bilancio annuale redigendo apposita relazione indirizzata al Consiglio di Amministrazione.

I Revisori possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea.

I revisori durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

I revisori che non siano soci hanno diritto ad un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione nonché al rimborso delle spese sostenute a causa del loro ufficio.

I Sindaci revisori riferiscono periodicamente anche al Nuovo Pignone International S.r.l. ed al Coordinamento Sindacale.

Articolo 31) Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composta da almeno due membri effettivi eletti dai soci a scrutinio segreto, ed un terzo, anche non socio, scelto tra professionisti esperti del settore.

Possono essere eletti come membri del Collegio dei Probiviri anche non soci scelti tra professionisti esterni esperti nel settore.

I Probiviri restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio dei probiviri in occasione della sua prima riunione eleggerà tra i propri membri effettivi il Presidente che presiederà le riunioni collegiali.

Il collegio dei Probiviri decide in via arbitrale e secondo equità:

- su fatti e comportamenti dei soci suscettibili di recare pregiudizio anche sul piano morale al Fondo;
- su irregolarità commesse nella gestione amministrativa e contabile del Fondo;
- su fatti e comportamenti dei soci e degli amministratori che comportano violazione di norme statutarie e regolamentari;
- sulle controversie insorte tra i soci e tra i soci e gli organi del Fondo;
- su tutte le altre materie previste dallo statuto e dai regolamenti.

Articolo 32) Rinvio

Per quant'altro non previsto dal presente statuto il Fondo sarà regolato dalle norme Codice Civile, dalle altre leggi speciali in materia di enti non profit e dalla normativa vigente in materia di fondi sanitari integrativi.